

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO

Il giudice designato dott.ssa Mariaelena Falato nella causa civile di I Grado iscritta al n.
r.g. 18351/2021:

tra

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Roma via [REDACTED] presso gli
Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] che la rappresentano e difendono
come da mandato in atti.

Parte ricorrente

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma [REDACTED]
[REDACTED] presso gli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti.

Parte convenuta

all'udienza del 11/11/2022 ha pronunciato la seguente sentenza



P.Q.M.

Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la illegittimità del licenziamento del 17.12.2020.

Conseguentemente, condanna parte resistente a reintegrare la ricorrente e a corrisponderle un indennizzo, commisurato alla retribuzione di fatto goduta, pari a € 9 mensilità.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 3.890,00 di cui € 3.720,00 per onorari, da distrarsi.

Roma, 11/11/2022

Il giudice

Dott.ssa Mariaelena Falato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato [REDACTED] ha adito il Tribunale del lavoro di Roma per sentir dichiarare la illegittimità del licenziamento intimatole in data 17/12/2020 e, per l'effetto, sentir condannare parte resistente alla propria reintegra nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre accessori.

A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto che svolge mansioni di portiere, con inquadramento nel livello 3^a del contratto collettivo di settore, presso gli immobili di [REDACTED] (un androne e due scale) già prima dell'1/5/2001, data riportata nelle buste paga; che in data 31/3/2020 è stata sottoposta ad intervento



chirurgico essendo affetta da neoplasia ascellare della mammella; che in data 23/11/2020 ha comunicato al datore di lavoro di essere ammalata del 22/11/2020 sino a tutto il 19/12/2020; che tuttavia, in data 18/12/2020, ha ricevuto un telegramma con il quale le è stato comunicato il licenziamento per superamento del periodo di comporto; in diritto, parte ricorrente ha argomentato la illegittimità del licenziamento perché irrogato in periodo di malattia (che sarebbe infatti cessata il giorno 19/12/2020); inoltre perché comminato computando nelle assenze per malattia i giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital nonché quelli per effettuare le necessarie terapie; infine, perché irrogato dal solo amministratore del [REDACTED] senza una preventiva assemblea di supercondominio.

Ritualmente costituitasi in giudizio, parte resistente ha a sua volta contestato il fondamento della domanda e ne ha chiesto il rigetto . In via riconvenzionale ha inoltre chiesto la condanna di parte ricorrente alla restituzione di euro 1035,00 a titolo di mensilità di giugno 2020 erroneamente pagata alla ricorrente due volte.

Autorizzate le parti al deposito di note difensive e disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'articolo 221 quarto comma legge numero 77 del 2020 e successive proroghe, in data 11.11.2022 il Giudice ha deciso la causa come da separato dispositivo depositato telematicamente in pari data.

OSSERVA IL GIUDICE che la domanda va accolta con conseguente dichiarazione di illegittimità del licenziamento del 17/12/2020 , ordine di reintegra nel proprio posto di lavoro e ordine di pagamento un indennizzo, commisurato alla retribuzione di fatto goduta, pari a nove mensilità.

La ricorrente è stata licenziata con lettera dell'11/12/2020 cui ha fatto seguito il telegramma del 18/12/2020 "per superamento del periodo di comporto" (confronta documento 7 e 8 fascicolo resistente)

In particolare, nella raccomandata dell'11/12/2020 si legge che "si è assentata dal lavoro per malattia con elevata frequenza determinando così il superamento del periodo di comporto previsto dall'articolo 91 contratto collettivo di riferimento portieri e custodi. Infatti ci risultano assenze continuative per malattia dal 19 marzo 2020".

Nel caso di specie l'articolo 90 del contratto collettivo di settore (definizione di malattia) specifica che "si intende per malattia un'alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorative derivanti da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio nonché per l'effettuazione delle cure elio-balneo-termali".





L'articolo 91 contratto collettivo di settore prevede a sua volta che "durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento con il massimo di 180 giorni nell'arco di un anno civile per tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno".

Ora, è bene sottolineare che la patologia da cui è stata affetta la ricorrente è di natura oncologica: si è dunque in presenza di patologie sicuramente gravi che tuttavia non sono omogeneamente disciplinate nei vari contratti collettivi.

Ad esempio, in presenza di patologie oncologiche o particolarmente gravi, molti CCNL del settore pubblico e del settore privato prolungano il periodo di comporto, mentre altri lo prolungano del 50% solo in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura.

Ritiene il Giudicante che nel caso del contratto collettivo dei portieri effettivamente non è presa in considerazione la specificità della malattia oncologica sicché quest'ultima non risulterebbe disciplinata in modo differenziato rispetto alle altre.

Ciò nonostante, non può non osservarsi che nel contratto collettivo in esame sussistono delle eccezioni e precisamente i giorni necessari alla fecondazione assistita e quelli necessari per le cure elio-balneo-termali. Sì che - a parere del Giudicante- la peculiarità e la gravità della malattia oncologica non possono non indurre ad interpretare le eccezioni previste nell'articolo 90 in modo estensivo, con esclusione quindi dal novero dei giorni computabili come malattia, dei giorni di ricovero ospedaliero e di quelli necessari alle conseguenti terapia.

Al riguardo si osserva che i molteplici certificati di malattia riportati dal documento 3 fascicolo ricorrente mostrano -tutti- che la patologia in questione è un carcinoma mammario e che la ricorrente si è dovuta sottoporre a numerosi cicli di chemioterapia e di radioterapia che si sono conclusi in data 21/1/2021 (cfr. documento 5 fasc. ric./ relazione di fine trattamento redatta dalla  presso l'azienda ).

Se dunque è documentale che la ricorrente si è sottoposta a numerosi cicli di chemioterapia e di radioterapia (le tipiche cure salva-vita) a seguito di carcinoma, un'interpretazione estensiva dell'articolo 90 nonché l'esigenza di considerare prioritario - in presenza di tali patologie - il diritto alla salute ex articolo 32 Cost inducono a non includere le giornate del ricovero e dei cicli di chemioterapia e/o radioterapia nel computo dei giorni di malattia.

Deriva da quanto sopra che il periodo di comporto deve ritenersi non superato e che pertanto la ricorrente ha diritto alla reintegra nel proprio posto di lavoro con pagamento di un indennizzo pari a nove mensilità, stante una certa estensione nel tempo del rapporto di lavoro tra le parti, commisurate all'ultima retribuzione di fatto goduta.

L'accertamento della illegittimità del licenziamento comminato, rende ultronea ogni indagine relativa alla lamentata carenza di una delibera assembleare di supercondominio.

Peraltro, lo stesso articolo 22 del contratto collettivo in atti prevede la possibilità che "il portiere possa essere addetto, sia pure eccezionalmente, ad uno o più stabili di spettanza di uno o più datori purché aventi un unico ingresso funzionante o più ingressi sorvegliabili da un unico posto di custodia. In tal caso il portiere ha diritto al trattamento economico che gli spetterebbe se si trattasse di un unico stabile".

Spese di lite liquidate come da dispositivo .



Roma, 11.11.2022

IL GIUDICE

